

XVII legislatura

A.S. 2233:

"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"

Marzo 2016
n. 122



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2233: "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"». NL122, marzo 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO	1
Articolo 5 (Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)	1
Articolo 6 (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione)	4
Articolo 7 (Informazioni e accesso agli appalti pubblici)	5
Articolo 8 (Indennità di maternità)	6
Articolo 9 (Congedi parentali)	7
Articolo 10 (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)	8
Articolo 11 (Disposizioni in materia di tutela contro la malattia)	9
Capo II LAVORO AGILE	10
Articolo 13 (Lavoro agile)	10
Articolo 19 (Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)	11
Capo III DISPOSIZIONI FINALI	12
Articolo 21 (Disposizioni finanziarie)	12

PREMESSA

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 non vengono trattati, in quanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come sinteticamente affermato dalla RT.

CAPO I TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Articolo 5

(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)

Il presente articolo, novellando in parte l'articolo 54, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), rende integralmente deducibili¹, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese sostenute per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.

Rende poi integralmente deducibili, entro il limite massimo annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati alle condizioni del mercato di lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente². Si rendono infine integralmente deducibili i costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà³.

La novella in esame fa riferimento a tipologie nuove di costi in relazione ai quali il professionista potrà integralmente dedurre la spesa sostenuta, mentre espunge il riferimento esistente nella disciplina vigente alle spese di viaggio e soggiorno sostenute in tali occasioni. Anche la relazione illustrativa evidenzia che viene esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno precedentemente prevista.

La RT, per stimare gli effetti di minor gettito, utilizza i dati tratti dalle dichiarazioni di UNICO 2014 – persone fisiche e società di persone ed enti non commerciali – per

¹ La vigente normativa prevede che la deducibilità delle spese di partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare. Si rappresenta inoltre che l'articolo 54, comma 5, primo capoverso, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

² La relazione illustrativa specifica che le spese in argomento sono quelle sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati di cui al D.Lgs. n. 150 del 2015 (agenzie del lavoro) e consistenti nell'assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

³ La relazione illustrativa evidenzia trattarsi di spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo. La norma – si legge – ha lo scopo di agevolare la stipula di dette polizze favorendo allo stesso tempo lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

implementare la micro-simulazione nei confronti di tutti i contribuenti esercenti arti e professioni in forma individuale od associata (quadri RE)⁴; quindi riferisce ad ogni singolo soggetto gli effetti delle novità normative contenute nella disposizione in argomento. Dalla simulazione emerge che:

- a fronte di maggiori spese fiscalmente deducibili pari a circa 38,5 mln di euro da parte di quasi 157 mila contribuenti⁵ potenziali beneficiari delle norme in esame, il raddoppio della deducibilità fiscale (dal 50% al 100%) delle spese per convegni, congressi, formazione – nei limiti di 10.000 euro – implica un minor gettito massimo teorico in termini di IRPEF/IRES, comprese anche le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di circa 12,4 mln di euro⁶; in termini di IRAP il minor gettito interessa una platea di soggetti di circa 71 mila contribuenti per un importo pari a circa 0,8 mln di euro⁷;
- per le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno alla auto imprenditorialità formazione e riqualificazione professionale, il minor gettito è stato stimato utilizzando i dati forniti dall'Associazione Italiana Società Outplacement (AISO), dai quali risulta che il fatturato attribuibile alla clientela "lavoratori autonomi" è di circa 5 mln di euro anni; applicando le medesime percentuali di redditività media, a titolo di imposte dirette, addizionali ed IRAP, utilizzate per le precedenti tipologie di spesa, stima una perdita di gettito di circa 1,7 mln di euro⁸;
- per quanto invece concerne le minori entrate derivanti dagli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, considera che solo il 5% dei potenziali contribuenti (circa 25 mila soggetti) sia interessato alla nuova disposizione. Considerando inoltre un valore medio prudenziale di premio di mille euro ottiene la stima di un importo annuo di maggiori oneri deducibili pari a circa 25 mln di euro⁹ a cui applicando le aliquote precedentemente utilizzate a titolo di IRPEF/IRAP ed addizionali ottiene un minor gettito pari a circa 8,6 mln di euro¹⁰.

⁴ Pertanto coloro che presentano il quadro RE della dichiarazione unica dei redditi.

⁵ Esercenti arti e professioni.

⁶ Pertanto l'aliquota marginale a titolo di imposte sui redditi ed addizionali è pari a circa il 32,21% (dato fornito dal rapporto tra la perdita di gettito e l'ammontare delle maggiori spese deducibili, cioè: $12,4 \text{ mln} / 38,5 \text{ mln} * 100$).

⁷ L'aliquota a titolo di IRAP è invece pari al 2%, cioè: $0,8 / 38,5 * 100 = 2,1\%$.

⁸ Dato così costruito: $5 \text{ mln di euro} * (32,21\% + 2,1\%) = 1,6 \text{ mln di euro}$ (a titolo di imposte sui redditi e addizionali) + $0,1 \text{ mln di euro}$ a titolo di IRAP.

⁹ Cioè: $25.000 * 1.000 \text{ euro} = 25 \text{ mln di euro}$.

¹⁰ Quindi il risultato è così dato: $25.000.000 * (32,21\% + 2,1\%) = 8,577 \text{ mln di euro}$.

Gli effetti di cassa, considerando il meccanismo di saldo e acconto sono rappresentati dalla tabella sottostante:

	2016	2017	2018ss.
IRPEF statale	0,0	-36,2	-20,7
Addizionale regionale	0,0	-1,0	-1,0
Addizionale comunale	0,0	-0,5	-0,4
IRAP	0,0	-2,5	-1,4
Totale	0,0	-40,2	-23,5

Al riguardo si evidenzia che la micro-simulazione utilizzata per la stima degli effetti finanziari della norma in materia di spese per convegni, congressi e formazione ha escluso, come si legge in RT, la deducibilità fiscale delle spese per vitto e alloggio collegate alla formazione (attualmente invece deducibili nel limite del 50%). Si tratta di una opzione coerente con la relazione illustrativa che rappresenta come con l'intervento in esame viene esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno precedentemente prevista. Tuttavia, si osserva che la novella non interessa anche il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del TUIR che continuerebbe a consentire la deducibilità nella misura del 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta)¹¹; inoltre, quanto alle spese di viaggio alle quali il nuovo testo non fa più riferimento¹², si osserva che tali costi potrebbero continuare ad essere considerati deducibili per inerenza, qualora associati all'attività di formazione e aggiornamento professionale. In altri termini andrebbe valutato se la nuova norma, così come formulata ed in assenza di altre specificazioni, possa dare effettivamente attuazione all'intento perseguito o se invece possano residuare incertezze applicative o letture che, in relazione ad attività di formazione/aggiornamento professionale, rendano possibile la deducibilità delle spese di viaggio nella loro interezza, per inerenza, e quelle di soggiorno, con il limite del 75% a norma del primo periodo¹³ dell'articolo 54 del TUIR. Per quanto sopra rappresentato, la quantificazione proposta potrebbe risultare sottostimata in ordine al minor gettito atteso non considerando

¹¹ Norma che trova applicazione nella concreta determinazione della deducibilità delle spese di soggiorno associate all'attività di formazione (cfr. circolare n.53 del 5 settembre 2008 dell'Agenzia delle entrate che ha affermato che la disposizione che limita la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione al 75% contenuta nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del TUIR assume valenza di regola generale e quindi si applica anche quando tali costi di vitto ed alloggio sono sostenuti in connessione alla partecipazione a convegni, seminari e simili).

¹² È venuto meno anche il richiamo alle spese di soggiorno che però appaiono riconducibili alla fattispecie delle spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di bevande ed alimenti di cui al primo capoverso del comma 5 dell'art. 54 del TUIR.

¹³ Vista anche l'obbligatorietà, in taluni casi della formazione e dell'aggiornamento professionale.

l'onere connesso alla quota di deducibilità delle spese in argomento. Appaio opportuni chiarimenti in proposito.

La RT parrebbe non aver considerato un possibile effetto incentivo, della nuova disciplina, all'effettuazione della tipologia di spese indicate e, con esso, il conseguente impatto finanziario. Infatti sono stati posti a base della stima, tra gli altri, l'attuale fatturato delle aziende di settore ed una percentuale costante nel tempo (pari al 5% e senza peraltro il supporto di altre informazioni) di lavoratori autonomi che pagherebbero un valore medio prudenziale di premio di mille euro¹⁴. Si osserva di contro che il più ampio beneficio fiscale che sarebbe riconosciuto con il varo della norma in esame¹⁵ potrebbe dar luogo ad una maggiore adesione a tali iniziative, con conseguente ampliamento della deducibilità in materia e quindi con maggiori oneri erariali che potrebbero non risultare compensati, nell'immediato o nel breve/medio periodo, da maggiori ricavi conseguiti dagli esercenti arti e professioni o dagli altri soggetti interessati. In relazione ai profili sopra evidenziati appaiono opportune maggiori informazioni, non potendosi allo stato escludere una potenziale sottostima del minor gettito atteso per il profili sopra richiamati.

Andrebbe poi chiarito, nel silenzio della norma ed ai fini del riscontro del carattere prudenziale della stima, se i limiti di spesa annui (10.000 euro oppure 5.000 euro) debbano intendersi riferiti ad ogni singolo professionista persona fisica o, per i casi di esercizio in forma collettiva (società di persone, associazione), all'ente come soggetto prestatore di lavoro autonomo¹⁶.

Infine, in relazione a quanto rappresentato in RT nella parte in cui si indica una perdita di gettito teorica IRES/IRPEF statale più addizionali di complessivi 12,4 mln di euro, appaiono opportune maggiori informazioni che permettano di individuare la quota parte di minor gettito imputabile a titolo di IRES e di IRPEF nonché la tipologia e la numerosità della platea soggettiva di riferimento per le due diverse imposte.

Articolo 6

(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione)

Il comma 1 dispone che i centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di

¹⁴ Anche in tal caso senza fornire indicazione degli elementi sulla cui base si è giunti all'individuazione del predetto importo.

¹⁵ In ordine, ad esempio alla deducibilità totale dei costi per la partecipazione a convegni, congressi ed iniziative di formazione professionale, alla possibile estensione delle spese deducibili (la nuova norma fa riferimento anche a master e spese di formazione) così come gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

¹⁶ La prima opzione parrebbe la più consona per natura e tipologia di costi riferibili alla formazione/aggiornamento al di là della forma utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

Il comma 2 stabilisce che agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che le attività previste possono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le stesse sono state recentemente incrementate dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 150 del 2015, che ha aumentato di 50 mln di euro annui per il 2015 e il 2016 le risorse già stanziare, pari a 90 mln di euro annui, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, al fine di sostenere gli oneri di funzionamento per il biennio 2015-2016. Fra l'altro già a legislazione vigente i centri per l'impiego sono tenuti a svolgere la loro attività anche in favore dei lavoratori autonomi come risulta da numerose previsioni del decreto legislativo n. 150 del 2015, come ad esempio l'articolo 18.

Al riguardo, sebbene in base all'articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 i centri per l'impiego già svolgono alcune delle attività previste dall'articolo in esame, andrebbe fornita conferma che fra esse sia ricompresa l'informazione per l'accesso alle opportunità di credito.

Inoltre, andrebbero forniti dei chiarimenti sulle modalità di istituzione e gestione in ogni sede aperta al pubblico di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, al fine di valutarne l'effettiva sostenibilità (in termini di oneri per il personale, per la dotazione informatica e per la formazione degli operatori) a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 ***(Informazioni e accesso agli appalti pubblici)***

Il comma 1 attribuisce alle PP.AA. il compito di promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 6, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Il comma 2 equipara i soggetti di cui al presente capo alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Viene abrogato il comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che recava norma di analogo tenore al presente comma, limitandone però la portata ai soli liberi professionisti, anziché al complesso dei lavoratori autonomi.

Il comma 3 prevede che agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che le attività previste possono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione

del fatto che le stesse sono state recentemente incrementate dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 150 del 2015, che ha aumentato di 50 mln di euro annui per il 2015 e il 2016 le risorse già stanziare, pari a 90 mln di euro annui, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, al fine di sostenere gli oneri di funzionamento per il biennio 2015-2016. Fra l'altro già a legislazione vigente i centri per l'impiego sono tenuti a svolgere la loro attività anche in favore dei lavoratori autonomi come risulta da numerose previsioni del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Al riguardo, al fine di valutare la congruità della clausola di invarianza, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle modalità con cui saranno attuati dalle stazioni appaltanti i compiti di promozione della partecipazione e accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche. In particolare, andrebbe chiarito se già esistano strumenti di raccordo con i centri per l'impiego.

Articolo 8 ***(Indennità di maternità)***

L'articolo stabilisce che la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 avviene per la lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La RT afferma che la valutazione degli oneri è stata effettuata sulla base delle attuali evidenze gestionali, dei presumibili effetti del decreto legislativo n. 81 del 2015 e del quadro macroeconomico definito nella Nota di aggiornamento al DEF 2015. La platea di riferimento è di 6.850 beneficiari per un importo medio della prestazione di 5.300 euro. Si è ipotizzato che su tale platea gli effetti del provvedimento possano essere quantificati in un aumento del 10%, sia del numero dei beneficiari sia dell'importo medio, dovuto al ricorso alla norma prevalentemente da parte di iscritti in posizione apicale, che in passato non ricorrevano al congedo di maternità stante l'astensione obbligatoria dal lavoro.

Per il primo anno si è ipotizzato che della norma possano usufruire anche le lavoratrici che avrebbero avuto diritto alla maternità l'anno precedente ma che non ne hanno usufruito, per l'intero periodo indennizzabile.

(milioni di euro)

Anno	(a) Maggiori oneri per pagamento indennità maternità			(b) Maggiori contributi figurativi maternità			Totale complessivo
	Collaboratori	Professionisti	Totale	Collaboratori	Professionisti	Totale	
2016	7,7	2,5	10,2	3,0	0,9	3,9	14,1
2017	5,8	1,9	7,7	2,3	0,7	3,0	10,7
2018	5,9	2,0	7,9	2,4	0,8	3,2	11,1
2019	6,0	2,0	8,0	2,5	0,8	3,3	11,3
2020	6,1	2,0	8,1	2,5	0,8	3,3	11,4
2021	6,3	2,1	8,4	2,6	0,9	3,5	11,9
2022	6,4	2,1	8,5	2,6	0,9	3,5	12,0
2023	6,5	2,2	8,7	2,7	0,9	3,6	12,3
2024	6,6	2,2	8,8	2,7	0,9	3,6	12,4
2025	6,7	2,2	8,9	2,8	0,9	3,7	12,6

La RT conclude affermando che per il 2016 l'onere sopra riportato è stato dimezzato scontando un'entrata in vigore della disposizione per metà anno.

Al riguardo, si osserva che la stima indicata è corretta sulla base delle ipotesi assunte. In ordine a queste ultime, si ritiene che gli incrementi previsti della platea dei beneficiari e degli importi unitari potrebbero risultare sottostimati. Il fatto che la prestazione unitaria attualmente erogata ammonti a circa 1.000 euro al mese lascerebbe presumere che i soggetti che rinunciano all'indennità di maternità per motivi di scarsa convenienza economica non siano limitati a quelli che occupano posizioni apicali. Pertanto, la platea potrebbe rivelarsi significativamente più estesa di quella assunta dalla RT. Parimenti, non sembra caratterizzarsi per sufficiente prudenzialità la stima di una crescita del 10% del trattamento unitario medio corrisposto alle lavoratrici in questione.

Sarebbero altresì opportuni chiarimenti in merito al dimezzamento dell'onere per il 2016, atteso che anche le nascite intervenute nel secondo trimestre dell'anno potrebbero, anche se parzialmente, rientrare nell'ambito della nuova più favorevole disciplina.

Articolo 9 (Congedi parentali)

L'articolo eleva la durata e l'arco temporale dei congedi parentali per i lavoratori autonomi.

In particolare:

- è elevata da 3 a 6 mesi la durata del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge n. 296 del 2006, pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità e spettante ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano titolo all'indennità di maternità;
- il periodo della vita del bambino durante il quale si può fruire del congedo viene allungato, passando da 1 a 3 anni.

La RT afferma che la valutazione è stata effettuata tenendo conto delle attuali evidenze gestionali per le quali la platea di riferimento per il 2016 dovrebbe essere costituita da 1.700 beneficiari per un importo medio dell'indennità pagata di 1.100 euro. Tenendo altresì conto dei presumibili effetti del decreto legislativo n. 81 del 2015 e del quadro macroeconomico definito nella Nota di aggiornamento al DEF 2015, si è ipotizzato uno sviluppo del numero di beneficiari e dell'importo medio, quantificando gli effetti del provvedimento in un aumento dagli attuali 72 giorni indennizzati in media a 150 giorni, stante la prevista estensione. Si è ipotizzato che nel primo anno di applicazione della norma possano usufruire della stessa anche le lavoratrici che hanno già usufruito del periodo nel primo anno di vita ma ne avrebbero ancora diritto qualora detto periodo divenisse di 6 mesi nei primi 3 anni di vita del bambino (effetto stock iniziale).

(milioni di euro)

Anno	(a) Maggiori oneri per pagamento congedi parentali			(b) Maggiori oneri per contribuzione figurativa			Totale complessivo
	Collaboratori	Professionisti	Totale	Collaboratori	Professionisti	Totale	
2016	1,75	0,31	2,06	1,80	0,28	2,08	4,14
2017	1,70	0,30	2,00	1,77	0,27	2,04	4,04
2018	1,63	0,29	1,92	1,73	0,28	2,01	3,93
2019	1,57	0,27	1,84	1,71	0,29	2,00	3,84
2020	1,60	0,28	1,88	1,76	0,31	2,07	3,95
2021	1,63	0,28	1,91	1,79	0,31	2,10	4,01
2022	1,66	0,29	1,95	1,82	0,31	2,13	4,08
2023	1,69	0,29	1,98	1,86	0,32	2,18	4,16
2024	1,72	0,29	2,01	1,89	0,32	2,21	4,22
2025	1,75	0,30	2,05	1,93	0,33	2,26	4,31

La RT conclude ricordando che il calcolo della contribuzione figurativa è stato effettuato secondo la metodologia indicata nella circolare INPS n. 64 del 2010 e che per il 2016 l'onere sopra riportato è stato dimezzato scontando un'entrata in vigore della disposizione per metà anno.

Al riguardo, considerando l'effetto *stock* iniziale e la successiva stratificazione dei beneficiari che lo sostituirà in termini di effetti finanziari, si ritiene corretta la quantificazione. Andrebbe invece chiarita l'ipotesi di un dimezzamento dell'onere per il 2016 sulla base della tempistica di approvazione ipotizzata, dato che potrebbero avvalersi delle nuove norme anche le nascite intervenute nel biennio precedente.

Articolo 10 **(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)**

Il comma 1 esclude che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente comportino l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare.

Il comma 2 prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, se di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il

lavoratore deve versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

La RT rappresenta che la norma implica minori entrate contributive per competenza finanziaria nel solo periodo iniziale, trattandosi di una mera sospensione. L'ordine di grandezza della stessa è di circa 110.000 euro annui (65 casi per un ammontare complessivo di contributi sospesi di 1.727 euro a soggetto, pari a 4 mesi di sospensione). L'effetto sulla cassa si manifesta solamente il primo anno e nella misura di 70.000 euro, giacché i restanti 40.000 sono comunque pagati entro l'anno. Dal secondo anno l'effetto è ovviamente nullo, compensandosi i contributi sospesi l'anno precedente e versati nell'anno corrente, con quelli sospesi nell'anno corrente e versati l'anno successivo. Con riferimento ai premi assicurativi, l'impatto finanziario è ipotizzabile in relazione al differimento delle entrate contributive dell'INAIL, considerato che, in caso di astensione dal lavoro per malattia o infortunio, il premio assicurativo non è dovuto all'INAIL per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, in quanto l'articolo 29, comma 4, lettera *d*), del DPR n. 1124 del 1965 esclude espressamente dalla base imponibile per il calcolo dei premi "le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto *f*) e quelle erogate dalle casse edili; i proventi derivanti da polizze assicurative". Ne deriva che le somme percepite dal lavoratore, in luogo del corrispettivo, in caso di malattia o infortunio sul lavoro, non sono computate ai fini dei premi assicurativi da versare all'INAIL.

Al riguardo, nulla da osservare per la quantificazione delle minori entrate contributive, nel presupposto che la platea indicata, particolarmente ristretta (65 unità), sia stata correttamente individuata.

Si evidenzia che la RT, pur ammettendo effetti di differimento coinvolgenti anche i premi assicurativi dovuti all'INAIL, non procede tuttavia ad una loro quantificazione, anche se, ovviamente, sulla base della medesima platea, si può ritenere l'onere trascurabile.

Articolo 11 **(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia)**

L'articolo equipara per gli iscritti alla gestione separata i periodi di malattia, certificata come conseguente a terapie di malattie oncologiche, alla degenza ospedaliera.

La RT ipotizza che, in assenza di dati epidemiologici disponibili, i malati oncologici che farebbero ricorso alla norma possano essere 100 all'anno e che per effetto della suddetta norma l'importo medio indennizzato aumenterebbe da 1.180 a 3.550 euro, con un maggior onere di 240.000 euro annui.

Per il 2016, ipotizzando che le disposizioni entrino in vigore a metà anno, i predetti oneri sono rideterminati in 120.000 euro.

Al riguardo, andrebbero fornite delucidazioni circa il dato di 100 iscritti alla gestione separata che potrebbero usufruire della disposizione, atteso che i dati epidemiologici sul cancro in Italia e le tipologie di malattia che più probabilmente potrebbero determinare situazioni rientranti nella nuova casistica (per esempio malattia da chemioterapia per tumori al seno, che riguardano ampiamente la fascia di popolazione in età lavorativa) inducono a non ritenere prudentiale la suddetta stima. Inoltre, trattandosi di tutele che si aggiungono alle precedenti riguardando situazioni diverse e non reciprocamente escludenti, non si ritiene condivisibile l'impostazione adottata dalla RT di calcolare l'onere non sull'intero onere unitario aggiuntivo, ma sulla differenza rispetto agli attuali benefici riconosciuti dalla normativa.

CAPO II LAVORO AGILE

Articolo 13 (Lavoro agile)

Il comma 1 afferma che le disposizioni del presente capo sono finalizzate a promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il comma 2 definisce lavoro agile una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

- a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.

Il comma 3 individua nel datore di lavoro il responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il comma 4 estende le disposizioni sul lavoro agile, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 124 del 2015, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

Il comma 5 stabilisce che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

Il comma 6 impone che agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT esclude oneri in rapporto ai commi 4 e 5. In ordine al comma 4 tale esclusione è motivata dal fatto che le norme sul lavoro agile si applicano alle PP.AA.

secondo le direttive dalle stesse impartite anche ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 124 del 2015, il quale stabilisce che le PP.AA. adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, l'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19

(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

Il comma 1 assoggetta l'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni alle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996.

Il comma 2 attribuisce al lavoratore il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

Il comma 3 attribuisce al lavoratore la tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

La RT fa presente che la praticabilità di rapporti di lavoro subordinato in modalità agile anche nell'ambito delle PP.AA. (articolo 13, comma 4) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'INAIL, rispetto a quelli già sostenuti a legislazione vigente. Infatti, gli oneri a carico del bilancio dell'Istituto e della gestione per conto dello Stato di cui al D.M. 10/10/1985 sono quelli che di regola scaturiscono dall'applicazione della legislazione vigente in materia di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali e la disposizione in esame mira soltanto ad evitare di estendere la nozione di infortunio sul lavoro ad eventi non connessi in maniera diretta con la prestazione lavorativa, stante la particolare modalità di svolgimento del lavoro agile, che ne avrebbe potuto allargare i contorni.

Al riguardo, nulla da osservare, ritenendo che la normativa in esame non amplia rispetto alla situazione attuale le tutele del lavoratore in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 ricapitola gli oneri correlati al provvedimento e ne individua le corrispondenti coperture, secondo lo schema riportato nella seguente tabella, che sintetizza e semplifica il dispositivo:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025>
Oneri	9,31	55,18	38,77	38,88	39,09	39,65	39,82	40,2	40,36	40,65
Coperture	9,31	55,18	38,77	38,88	39,09	39,65	39,82	40,2	40,36	40,65
Riduzione autorizz. spesa art 1, co. 204, legge 208/15	9,31	50,00	38,77	38,88	39,09	39,65	39,82	40,2	40,36	40,65
Riduzione FISPE		0,18								
Fondo speciale parte corrente		5,00								

Il comma 2 individua la clausola di salvaguardia nel monitoraggio ministeriale, effettuato anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, degli effetti finanziari derivanti dalla legge, assicurato con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si verificchino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione:

- a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) per gli anni 2018 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 208 del 2015.

Il comma 3 prevede che nei casi di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione.

Il comma 4 accantona e rende indisponibile per gli anni a decorrere dal 2018 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 208 del 2015, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 2. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT nulla aggiunge all'articolo.

Al riguardo, si rappresenta che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 204 della legge n. 208 del 2015, incisa a fini di copertura e individuata con la stessa finalità nella clausola di salvaguardia, è relativa all'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, finalizzato a favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato. Proprio in relazione alle risorse stanziare in questo fondo, si segnala che

il margine di sfioramento degli oneri indicati dalla norma a partire dal 2018, in rapporto a tali risorse è pari a circa 10 mln di euro, ovvero il 25% dell'onere stimato.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2015 [Elementi di documentazione n. 40](#)
Attuazione della nuova direttiva Trasparenza (Dir. 2013/50/UE) (**Atto del Governo n. 235**)
- " [Elementi di documentazione n. 41](#)
Sistemi di garanzia dei depositi (**Atto del Governo n. 241**)
- Dic 2015 [Nota breve n. 15](#)
L'avvio del Semestre europeo 2016
- " [Nota di lettura n. 116](#)
A.S. 2111-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- Gen 2016 [Nota di lettura n. 117](#)
A.S. 2085: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 118](#)
A.S. 2195: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA"
- " [Elementi di documentazione n. 42](#)
Lotterie 2016 (**Atto del Governo n. 254**)
- " [Nota di lettura n. 119](#)
Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (**Atto del Governo n. 252**)
- " [Elementi di documentazione n. 43](#)
Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con società, aziende ed altri organismi controllati (**Atto del Governo n. 252**)
- Feb 2016 [Elementi di documentazione n. 44](#)
Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (**Atto del Governo n. 255**)
- " [Elementi di documentazione n. 45](#)
Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (**Atto del Governo n. 256**)
- " [Nota breve n. 16](#)
Le previsioni economiche di inverno della Commissione Europea
- " [Nota di lettura n. 120](#)
A.S. 2237: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 46](#)
La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria
Schede di lettura – D.L. 18/2016 – A.C. 3606